

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 29 novembre 2018, n. 405 "Stella s.r.l." – Autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'articolo 8, L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) con dotazione di n. 77 (n. 56 p.l. + n. 21 p.l.), in Canosa di Puglia alla via San Leucio 1, denominata "Palazzo Mariano".

Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private".
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private";
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione".
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'offerta;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private", confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 "Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio,

all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture *sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*”, stabilisce all'articolo 8, commi da 1 a 6, che: *“Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale. 4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2. 5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. 6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”*.

A. Con determinazione dirigenziale n. 198 del 04/09/2017, sulla base del parere favorevole del Direttore Generale dell'ASL BT, questa Sezione ha rilasciato parere favorevole di compatibilità nei confronti della Stella srl per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) con dotazione di n. 56 p.l. in Canosa di Puglia alla via San Leucio 1, denominata “Palazzo Mariano”, con la precisazione che *“la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005, Sezione D.05”*.

Con atto prot. 1887 del 16/01/2018, il comune di Canosa di Puglia ha rilasciato l'autorizzazione alla realizzazione della struttura in oggetto.

Con nota del 27/03/2018, la Stella s.r.l. ha richiesto l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale per la sopradetta struttura, allegandovi i relativi modelli auteserc e accrist debitamente compilati, il certificato di agibilità, Attestazione comunale destinazione d'uso, Certificato di prevenzione incendi e autocertificazione titolo di studio del Responsabile Sanitario, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui ai punti e) ed h), art. 20 L.R. n. 9/2017 rese dal legale rappresentante, il quale ha, altresì, dichiarato che:

- a) la struttura è stata realizzata in conformità al progetto di cui alle concessioni edilizie n. 38/199, n. 14/2002 e 30/2003, alle dichiarazioni di inizio attività del 07/09/2007 al 10/11/2010 ed al permesso di costruire n. 47 del 26/09/2013 e per il quale è stato rilasciato Certificato di Agibilità, pratica n. 15 del 06 ottobre 2014;
- b) la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico sanitaria e di sicurezza del lavoro;
- c) è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori in conformità a quanto richiesto dalle disposizioni contenute nel R.R. n° 3 del 13 gennaio 2005;
- d) di accettare le condizioni di cui all'art. 20 L.R. n. 9/2017;
- e) che la Direzione Sanitaria è affidata al dott. Cicala Pasquale, medico chirurgo specialista in Anestesia e Rianimazione.

Con nota prot. AOO_183/4657 del 30/03/2018, in riscontro all'istanza che precede, questa Sezione, ha innanzitutto precisato che:

- *“ la richiesta di accreditamento di cui all'oggetto all'attualità deve considerarsi inammissibile per effetto dell'art. 3, comma 32, della L.R. n. 40/2007, il quale dispone che “Fino al completamento degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 796, lettera u), della L. n. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta regionale sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione di quelle previste nelle intese per la riconversione delle case di cura e per le strutture realizzate con finanziamenti pubblici. Sono fatte salve le istanze riguardanti le strutture che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già ottenuto il parere favorevole di compatibilità per la realizzazione secondo quanto disposto dalla normativa vigente”;*

- *tale “nuova disposizione della Giunta” ad oggi non è intervenuta per la tipologia di strutture in oggetto”*

- *“la L.R. n. 9/2017, prevede all'art. 8 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie), comma 2 che “Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura”.*

Con la medesima nota, questa Sezione ha, quindi, invitato:

- ai sensi dell'art. 8, comma 5, L.R. n. 9/2017, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT ad effettuare, mediante sopralluogo, la verifica dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla Sez. D.5 del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., ai fini dell'autorizzazione all'esercizio di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) in Canosa di Puglia alla via San Leucio 1, denominata “Palazzo Mariano”, con dotazione di n. 56 p.l., comunicando tempestivamente il relativo esito;

- ai sensi dell'art. 8, comma 2, la Stella srl ad integrare l'istanza in oggetto con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 che indichi compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura in oggetto.

B. Nel frattempo, con determinazione dirigenziale n. 157 del 19/04/2018, sulla base del parere favorevole del Direttore Generale dell'ASL BT, questa Sezione ha rilasciato altro parere favorevole di compatibilità nei confronti della Stella srl per la realizzazione di un modulo di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di n. 21 p.l. in Canosa di Puglia alla via San Leucio 1, da aggregarsi alla Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) con dotazione di n. 56 p.l. denominata “Palazzo Mariano” presso la stessa sede in Canosa di Puglia alla via San Leucio 1.

Con atto prot. 23305 dell'11/06/2018, il comune di Canosa di Puglia ha rilasciato l'autorizzazione alla realizzazione del predetto modulo.

Con nota del 18/06/2018, la Stella s.r.l. ha richiesto l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale per un modulo di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di n. 21 p.l. in Canosa di Puglia alla via San Leucio 1, da aggregarsi alla Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) con dotazione di n. 56 p.l. denominata “Palazzo Mariano” presso la stessa sede in Canosa di Puglia alla via San Leucio 1, allegandovi i relativi modelli auteserc e accrist debitamente compilati, il certificato di agibilità, Attestazione comunale destinazione d'uso, Certificato di prevenzione incendi e autocertificazione titolo di studio del Responsabile Sanitario, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui ai punti e) ed h), art. 20 L.R. n. 9/2017 rese dal legale rappresentante della Stella s.r.l., il quale ha dichiarato che:

- a) la struttura è stata realizzata in conformità al progetto di cui alle concessioni edilizie n. 38/199, n. 14/2002 e 30/2003, alle dichiarazioni di inizio attività del 07/09/2007 al 10/11/2010 ed al permesso di costruire n. 47 del 26/09/2013 e per il quale è stato rilasciato Certificato di Agibilità, pratica n. 15 del 06 ottobre 2014;

- b) la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico sanitaria e di sicurezza del lavoro;
- c) è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori in conformità a quanto richiesto dalle disposizioni contenute nel R.R. n° 3 del 13 gennaio 2005;
- d) di accettare le condizioni di cui all'art. 20 L.R. n. 9/2017;
- e) che la Direzione Sanitaria è affidata al dott. Cicala Pasquale, medico chirurgo specialista in Anestesia e Rianimazione.

Analogamente all'istanza di cui al punto A., con nota prot. AOO_183/11013 del 23/07/2018 questa Sezione ha precisato che:

- *“ la richiesta di accreditamento di cui all'oggetto all'attualità deve considerarsi inammissibile per effetto dell'art. 3, comma 32, della L.R. n. 40/2007, il quale dispone che “Fino al completamento degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 796, lettera u), della L. n. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta regionale sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione di quelle previste nelle intese per la riconversione delle case di cura e per le strutture realizzate con finanziamenti pubblici. Sono fatte salve le istanze riguardanti le strutture che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già ottenuto il parere favorevole di compatibilità per la realizzazione secondo quanto disposto dalla normativa vigente”;*
- *“tale “nuova disposizione della Giunta” ad oggi non è intervenuta per la tipologia di strutture in oggetto”*
- *“la L.R. n. 9/2017, prevede all'art. 8 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie), comma 2 che “Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura”.*

Con la medesima nota, questa Sezione ha, quindi invitato:

- ai sensi dell'art. 8, comma 5, L.R. n. 9/2017, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT ad effettuare, mediante sopralluogo, la verifica dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla Sez. D.5 del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., ai fini dell'autorizzazione all'esercizio di un modulo di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di n. 21 p.l. in Canosa di Puglia alla via San Leucio 1, da aggregarsi alla Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) con dotazione di n. 56 p.l. denominata “Palazzo Mariano” presso la stessa sede in Canosa di Puglia alla via San Leucio 1, comunicando tempestivamente il relativo esito;
- ai sensi dell'art. 8, comma 2, la Stella srl ad integrare l'istanza in oggetto con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 che indichi compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura in oggetto.

C. Con nota pec prot. 069486/18 del 15/11/2018, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT ha comunicato l'esito complessivo delle verifiche disposte con le sopra citate note regionali prot. AOO_183/4657 del 30/03/2018 e prot. AOO_183/11013 del 23/07/2018, esprimendo *“Giudizio favorevole per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per una Residenza Sanitaria Assistenziale con denominazione Palazzo Mariano di n. 77 p.l. (56+21)”*.

Con la stessa nota:

- è stato indicato come responsabile sanitario della struttura il dott. Di Nunno Donato, laureato in medicina e chirurgia e specializzato in cardiologia e a tal proposito è stato precisato che *“il Dr. Donato Di Nunno – Responsabile Sanitario – pur avendo superato l'età anagrafica per la permanenza in servizio ha reso dichiarazione sostitutiva di notorietà con la quale attesta di aver maturato circa trentasei anni effettivi di servizio”;*
- ed è stato prescritto al legale rappresentante della Stella s.r.l., *“l'obbligo di comunicare all'Ente Regionale e a questo Servizio le comunicazioni di avvenuta assunzione del personale”*.

Alla nota dipartimentale, sono stati allegati la planimetria della struttura, elenchi del personale autocertificati e dichiarazione sostitutiva del responsabile sanitario in ordine ai propri titoli professionale e sullo stato del servizio effettivo svolto.

Pertanto, si propone, ai sensi dell'articolo 8, L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:

- di rilasciare alla Stella s.r.l., con sede legale in Canosa di Puglia alla via San Leucio, l'autorizzazione all'esercizio per una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) con dotazione di n. 77 (n. 56 p.l. + n. 21 p.l.), in Canosa di Puglia alla via San Leucio 1, denominata "Palazzo Mariano", la cui responsabilità sanitaria è affidata al dott. Di Nunno Donato, laureato in medicina e chirurgia e specializzato in cardiologia;

- di prescrivere, come richiesto dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT, al legale rappresentante della Stella s.r.l. *"l'obbligo di comunicare all'Ente Regionale e a questo Servizio le comunicazioni di avvenuta assunzione del personale"*;

- di precisare che, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, L.R. n. 9/2017 e s.m.i.: *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno"*.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 - Garanzie alla riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

D E T E R M I N A

ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:

- di rilasciare alla Stella s.r.l., con sede legale in Canosa di Puglia alla via San Leucio, l'autorizzazione all'esercizio per una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) con dotazione di n. 77 (n. 56 p.l. + n. 21 p.l.), in Canosa di Puglia alla via San Leucio 1, denominata "Palazzo Mariano", la cui responsabilità sanitaria è affidata al dott. Di Nunno Donato, laureato in medicina e chirurgia e specializzato in cardiologia;
- di prescrivere, come richiesto dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT, al legale rappresentante della Stella s.r.l. *"l'obbligo di comunicare all'Ente Regionale e a questo Servizio le comunicazioni di avvenuta assunzione del personale"*;
- di precisare che, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, L.R. n. 9/2017 e s.m.i.: *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno"*.
- di notificare il presente provvedimento:
 - Al legale rappresentante della Stella s.r.l. con sede in Canosa alla via San Leucio;
 - Al Direttore Generale della ASL BT;
 - Sindaco del comune di Canosa di Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/all'Albo Telematico *(ove disponibile)*
- sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia *(ove disponibile l'albo telematico)*;
- il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)